



Le attività degli Enti della Chiesa tra normativa canonica e legislazione civile. Un primo bilancio a 40 anni dalla modifica dei Patti Lateranensi.

Ringrazio gli organizzatori nella persona del Presidente Agidae, Padre Ciccimarra, per l'invito ricevuto. Trovo davvero interessante il titolo del Convegno *“Le opere apostoliche degli Enti Ecclesiastici e il passo stacco del tempo. Ma c'è ancora un futuro!”*, da leggere secondo me in sinossi con la presentazione che avete tutti nella brochure distribuita all'ingresso con la cartellina. Nella brochure ci sono tantissimi spunti di riflessione; si parla del trascorrere del tempo, che costituisce una sfida per la gestione delle opere da parte degli Enti; si parla di una complessità politico istituzionale, il problema della sostenibilità, una normativa complessa e a volte faticosa, una burocrazia sempre più insostenibile. Tuttavia, come dice Padre Ciccimarra, con questo titolo del Convegno *“il passo stanco del tempo”* non può certo rappresentare un freno per la missione della Chiesa.

Mi sono chiesto come rapportare un titolo così sollecitante del Convegno con l'intitolazione del mio intervento? *Le attività degli Enti della Chiesa tra normativa canonica e legislazione civile, un primo bilancio a quarant'anni dalla modifica dei patti lateranensi.*

Debbo subito rilevare due limiti. Il primo limite è un titolo bellissimo, ma che esula la possibilità di sintesi per il tempo che mi è stato concesso. Quindi, sicuramente potrò dare solo alcune piccole sollecitazioni rispetto a un tema così ricco e davvero interessante. Il secondo limite, che al tempo stesso costituisce un pregio, lo riscontro nel fatto che moltissimo è già stato scritto su questo tema, da autorevole dottrina. È stato

scritto anche a livello di ricognizione, quelle che si chiamano opere, che costituiscono dei bilanci rispetto al tema trattato. Uno per tutti, un volume curato da Patrizia Clemente, da Don Lorenzo Simonelli, sull'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla Revisione del Concordato, volume pubblicato nel 2015.

Il grosso del lavoro è stato fatto, quindi il mio compito specifico è quello di vedere che cosa è accaduto dopo il 2015, sostanzialmente rispetto a come l'Ente Ecclesiastico si è configurato, strutturato ed evoluto all'interno della vita della Chiesa.

Il principale quadro normativo, e non sto a citare gli articoli della Costituzione repubblicana entro il quale l'Ente Ecclesiastico dalla revisione del concordato si è dovuto muovere e che in questa sede soltanto accenno, è il seguente. Sono tre colonne portanti: la legge 121 del 1985, la legge 222 dello stesso anno e il D.P.R. n.33 del 1987, che reca *Disposizioni sugli Enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*.

Non dovendo quindi occuparmi immediatamente degli effetti strutturali sugli Enti Ecclesiastici a partire da queste leggi, almeno per i primi trent'anni dalla revisione del Concordato, il mio interesse si è rivolto in questo arco temporale 2015/2024 verso una legislazione che all'epoca del volume che vi ho citato, del 2015, era indicato come uno dei problemi aperti. Era stata utilizzata questa espressione, per l'azione pastorale dell'Ente Ecclesiastico nella società civile.

Faccio riferimento all'allora *Disegno di legge* di iniziativa governativa, presentato alla Camera dei Deputati, il 22 agosto 2014, numero 26/17 di *Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale, per la disciplina del servizio civile universale*. All'epoca fissava principi e criteri direttivi generali per il legislatore delegato che avrebbero segnato sicuramente una linea di demarcazione tra coloro che sarebbero rimasti esclusi e coloro che si sarebbero dovuti adeguare.

Questi i principi e criteri direttivi generali, fissati in quel Disegno di legge del 2014; alcuni di essi sono particolarmente stringenti, forse un po' una morsa, oserei dire, rispetto alla vita e alla gestione libera dell'attività degli Enti Ecclesiastici.

Si parlava di forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli Enti, ispirate a principi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati, dei lavoratori, e trasparenza. Il provvedimento costituiva proprio una morsa, obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza nelle informazioni nei confronti di associati e terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività e dell'impiego di risorse pubbliche, specifiche modalità di verifica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, valorizzazione del ruolo degli Enti nella fase di programmazione a livello territoriale relativa anche *al sistema integrato di interventi e servizi socio assistenziali*, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico ambientali.

Si chiedeva di individuare criteri e modalità per l'affidamento agli Enti di servizi di interesse generale improntati al rispetto dei requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione. Chiedeva anche di prevedere strumenti per favorire i processi aggregativi degli Enti.

La legge 106 del 2016, che ha poi fatto proprio ed emendato il Disegno di legge del 2014 sulla disciplina del Terzo Settore, pare abbia cercato di rivedere, anche dal punto di vista definitorio, l'Ente che svolge opere di natura pastorale, ovvero l'Ente Ecclesiastico, che, ricordiamo, fu normato per la prima volta con la gloriosa, lo dico da storico, legge 848 del 27 maggio 1929. E' seguita l'attività del Governo che ha prodotto tre successivi decreti legislativi nel 2017 il Dlgs 111, il Dlgs 112 e il Dlgs 117 sicuramente il più rilevante che ha recepito il **Codice del Terzo Settore**.

Il codice del terzo settore è una struttura complessa che coinvolge diverse aree: civilistica, tributarista, amministrativistica. Rappresenta il risultato di un percorso normativo che il legislatore aveva avviato a partire dagli anni 90.

Voglio solo condividere una sollecitazione che ricavo da recente dottrina, che ha parlato proprio del rapporto fra Terzo Settore ed Enti religiosi Ecclesiastici. Una parte di dottrina sostiene che vi sia una sorta di *rivoluzione copernicana* rispetto agli Enti dal punto di vista della nomenclatura, l'adozione cioè della categoria di *Ente Religioso anziché Ente Ecclesiastico*, dato addirittura ritenuto così importante

che porterebbe determinare una diversa chiave di lettura interpretativa dell'articolo 20 della Carta Costituzionale.

Ciò si nota anche tenendo conto che il legislatore delegato si è distaccato dalla legge delega dove si parlava di riordino e revisione della disciplina del terzo settore, cioè della facoltà di adottare una disciplina differenziata che potesse tener conto delle peculiarità della compagine, della struttura associativa, nonché della disciplina relativa agli Enti e confessioni religiose che hanno stipulato Patti d'intesa con lo Stato.

Il legislatore però non ha dato ascolto alla Legge Delega, ridefinita dal punto di vista terminologico in questo ambito del terzo settore parlando all'articolo 4, comma 3, degli **Enti Religiosi civilmente riconosciuti**.

Il riconoscimento che cosa provoca in estrema sintesi? Provoca una possibilità maggiore rispetto alla norma concordataria pattizia. Perché prevede solo il controllo del notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo delle Associazioni, prevede la verifica della sussistenza delle condizioni previste per la costituzione dell'Ente, deposito entro 20 giorni da parte del notaio all'ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo settore e la richiesta d'iscrizione.

L'ufficio del RUN fa le dovute verifiche e iscrive l'Ente. Tutto ciò, ancorché rappresentato in modo sintetico, porta a due interrogativi: la normativa di derivazione pattizia e concordataria è anacronistica, e si ha una perdita di valore ontologico del termine *ecclesiastico* legata all'Ente. Speriamo che con il "passo stanco" la dottrina e il tempo, la prassi e l'azione degli Enti Ecclesiastici, ce lo dicano. Secondo me no, perché?

Per rispondere voglio riprendere quanto ha scritto il Presidente Agida, P. Francesco Ciccimarra, nella presentazione. Si parla, fra gli altri fattori, di una normativa non sempre conosciuta e condivisa o correttamente e uniformemente, interpretata. Collegando questi due interrogativi, li voglio raccordare con la definizione di Ente Ecclesiastico, perché spesso ci si dimentica delle radici quando si va nel cavillo normativo, ci si dimentica delle radici storiche di una situazione.

La definizione di Ente Ecclesiastico offerta dalle penne di due grandi studiosi italiani delle discipline Ecclesiastiche e canonistiche, Francesco Scaduto e Giuseppe Forchielli.

Scaduto, nel Digesto italiano, del 1926, parlava di Ente Ecclesiastico affermando che sotto la voce Ente ecclesiastico si intende parlare delle *persone morali con fine ecclesiastico* quantunque la voce Ente non comprenda solo le persone morali. Più interessante invece è l'opinione di Forchielli che, nel 1938, dice che la parola *Ente* significa "tutto ciò che è". Ha quindi lo stesso significato di Essere. Si può dire quindi che sia ecclesiastico qualunque Ente che viva nella Chiesa o per la Chiesa.

In quanto giuristi dobbiamo attenerci al dato offerto dalla normativa canonica, dalla legislazione civile, dalla prassi applicativa; e dobbiamo certamente metterlo in relazione alla complessità politico-istituzionale, alla stabilità economica, alla sostenibilità, alla burocrazia che diventa sempre più insostenibile. Ma un canonista deve essere attento anche al valore del dato storico, alla saggezza degli antichi e soprattutto all'esperienza ultra millenaria della Chiesa, che talvolta chi legifera non conosce proprio al meglio. Elementi tutti imprescindibili per ragionare sul futuro degli Enti Ecclesiastici e sulle opere apostoliche da essi compiute.

Questa prospettiva, è la mia personale, e la offro come conclusione di questo intervento, sperando possa essere utile nel ricco programma del Convegno nazionale di studio. Nonostante qualche volta il passo del tempo, unito a una complessa normativa, a volte produca anche *ad intra*, un po' di stanchezza, la cultura giuridico-canonica del giurista, che è anche canonista, deve farci asserire che sì, per gli Enti Ecclesiastici che vivono nella Chiesa e per la Chiesa c'è senz'altro ancora un futuro.

Grazie per l'ascolto.